

RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE

Anno XXX Fasc. 1 - 2008

Giuseppina Benedetto - Massimiliano Zampi -
Marco Ricci Messori - Mariano Cingolani

**STALKING: ASPETTI GIURIDICI E
MEDICO-LEGALI**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

STALKING: ASPETTI GIURIDICI E MEDICO-LEGALI

di GIUSEPPINA BENEDETTO*, MASSIMILIANO ZAMPI*,
MARCO RICCI MESSORI**, MARIANO CINGOLANI*

Parole chiave: *stalking*; molestia; medicina legale; danno alla persona.
Key words: *stalking*; harassment; legal medicine; biological damage.

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Inquadramento generale: chi è lo *stalker*; quali sono gli atti costituenti *stalking*; chi è la vittima. — 3. I sette parametri di riconoscimento dello *stalking*. — 4. Lo *stalking*: proposte di legge e inquadramento giuridico-sistematico. — 5. *Stalking* e legislazioni internazionali. — 6. L'impatto delle persecuzioni sulla vittima: la sindrome da trauma da *stalking* (STS). — 7. I possibili danni a carico della vittima di *stalking*: valutazione medico legale. — 8. Conclusioni.

1. *Introduzione.*

Negli ultimi anni i fatti di cronaca in ambito nazionale che internazionale hanno richiamato l'attenzione, sia dell'opinione pubblica che degli esperti, su un fenomeno che prende il nome di *stalking*.

Si tratta, infatti, di un argomento che interessa strettamente la branca specialistica psichiatrica ma che di certo non può non avere interesse anche per la disciplina medico-legale, tanto che, in occasione delle Giornate Medico-Legali Romane del 2003 (1), una intera sessione dei lavori è stata dedicata proprio all'analisi di tale problematica.

* Istituto di Medicina Legale - Università degli Studi di Macerata - via Don Minzoni 9, 62100 Macerata.

** Clinica Psichiatrica - Università Politecnica delle Marche - Ospedale Torrette, 60020 Ancona.

(1) MASTRONARDI V., « *Stalking: Profiling e Psicopatologie* », VI Giornate Medico Legali Europee, Roma 25-27 giugno 2003.

Il presente contributo si propone, in primo luogo, di inquadrare il fenomeno dello *stalking* da un punto di vista generale, partendo dagli aspetti definitivi ed analizzandone successivamente i risvolti criminologici e psichiatrico-forensi, per arrivare ad affrontare l'argomento sia nell'ambito dell'ordinamento nazionale che internazionale. Si è cercato poi di approfondire i principali risvolti medico-legali soprattutto in relazione alla identificazione, qualificazione e quantificazione del danno patito dalla vittima, il tutto con l'intento di fornire un quadro generale di riferimento dei differenti problemi che si agitano nell'argomento *stalking*, utile per chiunque voglia o debba applicarsi concretamente nei casi correnti.

2. *Inquadramento generale: chi è lo stalker; quali sono gli atti costituenti stalking; chi è la vittima.*

Il termine *stalking* deriva originariamente dal linguaggio tecnico della caccia ed in italiano si può tradurre con la locuzione fare la posta o come braccatura.

In realtà, nell'ultimo secolo, l'accezione si è sempre più estesa verso il senso figurato e familiare del termine intendendo il verbo *to stalk* come assillare, inseguire, molestare, braccare, ricercare, ma anche in senso più lato seccare, disturbare, perseguitare, fare qualcosa di nascosto cioè coperto da qualcuno o qualcosa (2).

Benché in letteratura non esista un'univoca definizione di *stalking* nel corso degli anni se ne sono succedute molteplici tra cui quella di Meloy e Gothard nel 1995 che lo definiva come l'ostinato, malevolo, ripetitivo ed opprimente inseguimento di un'altra persona con minaccia della sua sicurezza (3). Gli stessi Autori nella definizione clinica segnalavano la presenza di un atto manifesto non desiderato dalla vittima e percepito da questa come molesto (4).

(2) MASTRONARDI V., *Stalking o sindrome delle molestie assillanti*, in VOLTERRA V. (a cura di), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Masson, Milano, 2006, 194.

(3) «The willfull, malicious and repeated following and harassing of another person that threatens his of her safety».

(4) MELOY J.R., GOTHARD S., *Demographic and clinical comparison of obsessional followers and offenders with mental disorders*, *Am. J. Psychiatry*, 152 (2), 258, 1995.

Nel 1997 Pathè e Mullen (5) adottavano, invece, la definizione di un insieme di diversi comportamenti con cui un soggetto impone ad un altro ripetute intrusioni e comunicazioni non volute (6), intendendo per intrusioni comportamenti quali il pedinare, il sorvegliare, il sostare nelle vicinanze o tentare approcci con la vittima, mentre per comunicazioni si intendono l'invio di lettere *e-mail*, l'effettuare telefonate, e lasciare messaggi.

Nel 1998 Meoly (7) indicava come *stalking* la «persecuzione e molestia voluta, ripetuta e malintenzionata, perpetrata nei confronti di una persona che sente così minacciata la sua sicurezza personale».

Sempre nel 1998 Tjaden e Thoennes (8) definirono lo *stalking* come un insieme di condotte dirette verso una precisa persona che implica un avvicinamento visivo o fisico, una comunicazione senza consenso, minacce o verbali o scritte o implicite, o una combinazione di esse, che comporta una ragionevole paura nella persona per messaggi ripetuti in due o più occasioni (9).

Sempre nel 1998 in America veniva promulgata una legge specifica, la «Model Antistalking Law» (10), che indicava come *stalking* un insieme di comportamenti che comprendevano un avvicinamento fisico ripetuto e/o minacce continue, che si erano verificati per almeno due volte, includevano minacce esplicite o implicite nei

(5) PATHÈ M., MULLEN P.E., *The impact of stalkers on their victims*, Br. J. Psychiatry, 170, 12, 1997.

(6) «A constellation of behaviours in which one individual inflicts on another repeated unwanted intrusions and communications».

(7) MELOY J.R., *The Psychology of Stalking*, in MELOY J.R. (Ed.), *The Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives*, Academic Press, San Diego, 1998.

(8) TJADEN P., THOENNES N., *Stalking in America: findings from the national violence against women survey*. Washington, D.C.: National Institute of Justice and Centers for Disease Control and Prevention 1998; TJADEN P., THOENNES N., *Stalking and domestic violence in America*, in OJP, *Violence Against Women Grants Office, Stalking and domestic violence*, U.S. Department of Justice, Washington, 1998.

(9) «Stalking is a course of conduct direct to a specific person that involves repeat visual or physical proximity, non consensual communication, or verbal, written or implied threats, or a combination thereof, that would cause a reasonable person fear, with repeated meaning on two or more occasion».

(10) U.S. Department of Justice 1998, *The third annual Report to congress under the violence against women*, cfr. www.ojp.usdoj.gov, in EGE H., *Oltre il Mobbing, Straining, Stalking ed altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Franco Angeli, Milano, 2005.

confronti della vittima, che erano rivolte verso una persona o i membri della sua famiglia e che causavano alla vittima ed ai suoi familiari intensi sentimenti di angoscia, paura o ansia.

In Italia, nel 2001, Galeazzi e Curci (11) introdussero il concetto di «sindrome delle molestie assillanti» (12) intendendo con queste «un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e di comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o allarmata da tali attenzioni e comportamenti»; si tratta in sostanza di un quadro sintomatico che rimanda ad una patologia della comunicazione e della relazione, quadro che, dunque, mette al centro dell'attenzione la relazione molestatore-vittima.

Sulla scorta delle predette definizioni è possibile indicare genericamente con il termine *stalking* un insieme di comportamenti (ad es. molestie, minacce, pedinamenti, telefonate indesiderate, ripetute lettere, plurimi messaggi nella posta elettronica ecc.) (13) ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e di controllo, di ricerca di contatto e comunicazione che una persona compie nei confronti di una «vittima» che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi.

Si tratta quindi di una condotta riferibile ad un modello di comportamento e non invece alle motivazioni ed agli effetti che tale comportamento persegue ed ottiene (14).

Sebbene si tratti di un fenomeno che ha iniziato ad interessare gli psichiatri ed i medici forensi intorno alla prima metà degli anni novanta (15), sia in ambito internazionale che nazionale (16), a tut-

(11) GALEAZZI G.M., CURCI P., *Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, Italian Journal of Psychopathology, 7(4), 2001 (cfr. sopsi.archi-coop.it.)

(12) CURCI P., GALEAZZI G.M., SECCHI C., *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

(13) MOHAN N., *Stalking*, in ROSNER R., *Principle e practice of Forensic Psichiatria*, Arnold, London, 2003.

(14) MULLEN P.E., PATHÈ M., PURCELL R., STUART G.W., *Study of stalkers*, Am. J. Psychiatry, 156, 1244, 1999.

(15) ZONA M., SHARMA K. LANE J., *A comparative study of erotomania and obsessional subjects in a forensic sample*, J. For. Sci., 38, 894, 1993; HARMON R.B., ROSNER R., OWENS H., *Obsessional harassment and erotomania in a criminal court population*, J. For. Sci., 40, 188, 1995; MELOY J.R. et al., loc cit. 4.

(16) Modena Group on Stalking (MGS), *Donne vittime di Stalking*, Franco Angeli, Milano, 2005.

t'oggi esso è spesso ancora celato dalle stesse vittime (17), mentre è oggetto di studio principalmente da parte di sociologi, medici legali e psichiatri forensi, oltre che delle forze dell'ordine.

Alla base della documentata sottostima del fenomeno in letteratura sono riportate diverse motivazioni fra cui: una ridotta segnalazione data la presenza di condotte di per sé stesse innocue e non oggettivamente illecite o dannose; un comprensibile senso di pudore o riservatezza (18) (dal momento che i predetti comportamenti hanno luogo nel corso di una qualche relazione personale già conclusa); un sentimento di paura o sfiducia per le concrete difficoltà di affrontare e risolvere la campagna di molestie (19).

Nei molteplici studi eseguiti in tema di *stalking* (20) sono stati delineati gli elementi costitutivi dello stesso.

Nella sindrome del molestatore assillante è, infatti, possibile distinguere: 1) un attore ovvero il molestatore (*stalker*), 2) una vittima nei cui confronti lo *stalker* sviluppa un'intensa polarizzazione ideofettiva e verso cui mette in atto una serie ripetuta di comportamenti tesi alla sorveglianza e/o comunicazione e/o ricerca di contatto.

Il molestatore assillante (*stalker*) è stato classificato in uno studio del 1996 (21) in *stalker* violento domestico, *stalker* deluso e *stal-*

(17) ARAMINI M., *Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici*, in GULLOTTA G., PEZZATI S. (Ed.), *Sessualità, diritto e processo*, Giuffrè, Milano, 2002.

(18) LUBERTO S., *Le molestie assillanti: profili criminologici, psichiatrico forensi e medico-legali*, in CURCI P., GALEAZZI G.M., SECCHI C., *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Bollati Boringheri, Torino, 2003.

(19) HALL D.M., *The victims of stalking*, in MELOY J.R., *The psychology of Stalking, Clinical and Forensic Perspectives*, Academic Press, San Diego, 1998, 6, 113.

(20) MELOY J.R., *Stalking (obsessional following): a review of some preliminary studies*, *Aggression Violent Behav.*, 1, 147, 1996; KIENLEN K.K., *Developmental and social antecedents of stalking*, in MELOY J.R., *The psychology of stalking: Clinical and forensic perspectives*, Academic Press, San Diego, 1998; MULLEN P.E., PATHÈ M., PURCELL R., STUART G.W., *Study of stalkers*, *Am. J. Psychiatry*, 156, 1244, 1999; SILVA J.A., DERECHO D.V., LEONG G.B., FERRARI M.M., *Stalking behaviour in delusional jealousy*, *J. For. Sci.*, 45, 77, 2000; KAMPHUIS J.H., EMMELKAMP P.M.G., *Traumatic distress among support seeking female victims of stalking*, *Am. J. Psychiatry*, 158, 795, 2001; SHERIDAN L., DAVIES G.M., *Violence and the prior victim-stalker relationship*, *Crim. Behav. Ment. Health*, 11(2), 102, 2001; DEL BEN K., FREMOW W., *Stalking: developing and empirical typology to classify stalkers*, *J. For. Sci.*, 47(1), 152, 2002.

(21) ROBERTZ A.R., DZIEGIELEWSKI S.F., *Assessment typology and intervention with the survivors of stalking*, *Aggression Violent Behav.*, 1, 359, 1996.

ker seccatore; nel 1998 (22) altri autori segnalavano lo *stalker* come erotomane, amante ossessivo e semplice ossessivo.

Nel 1999 Mullen et al. (23) distinsero lo *stalker* in:

— rifiutato (si oppone alla fine di una relazione intima con azioni finalizzate a ripristinarla);

— rancoroso (compie molestie per vendicarsi di un torto che ritiene di aver subito da parte della vittima);

— predatore (insegue la vittima, nei cui confronti prepara l'attacco, costituito spesso da una violenza sessuale);

— corteggiatore inadeguato (trattasi del corteggiatore fallito in cerca di partner);

— cercatore di intimità (aggredisce vittime sconosciute e personaggi celebri di cui si è innamorato per instaurare una relazione).

Nel 2005 Hege (24) segnalava 3 tipi di *stalking* rispettivamente quello «emotivo» (*Emotional Stalking*: trattasi del tipo più comune, perpetrato da ex coniugi, ex fidanzati, ex amanti, ma anche ex pazienti, ex vicini di casa, o ex colleghi: in tutti i casi sussisteva una precedente relazione affettiva interrotta e che non risulta accettata dallo *stalker*. In questo caso l'interesse che spinge lo *stalker* può essere sia positivo ovvero un tentativo di riavvicinamento sia negativo ovvero una vendetta; ne conseguono comportamenti ambigui e paradossali come ad esempio le minacce di morte seguite da invio di costosi regali. In questo gruppo rientrano il «Respinto», il «Bisognoso di affetto», il «Corteggiatore incompetente», il «Predatore»), quello «delle celebrità» (*Star Stalking*: trattasi della persecuzione perpetrata ai danni di persone di una certa visibilità come ad esempio personaggi dello spettacolo, della politica ecc., ad opera di sostenitori o invidiosi. In questo gruppo rientrano i «Bisognosi di affetto» ed il «Corteggiatore incompetente»: entrambi ricercano infatti un rapporto idealizzato, concretamente impossibile. Nel caso di *stalker* spinti da odio e gelosia si sono verificati casi estremi di ferimenti o addirittura omicidio della vittima) e quello «occupazionale» (trattasi di un particolare tipo di *stalking* che inizia sul posto di lavoro che poi sconfinava nella vita privata della

(22) ZONA M.A., PALAREA R.E., LANE J.C., *Psychiatric diagnosis and the offender-victim typology of stalking*, in MELOY J.R., *The psychology of stalking. Clinical and forensic perspectives*, Academic Press, San Diego, 1998.

(23) MULLEN P.E. et al., loc. cit. 20.

(24) HEGE H., *Oltre il Mobbing, Straining, Stalking ed altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Franco Angeli, Milano, 2005.

vittima, ovvero, la motivazione proviene dal mondo del lavoro dove lo *stalker* ha realizzato, subito o desiderato una situazione di conflitto o persecuzione. L'interesse nello *stalking* occupazionale è quasi sempre negativo e lo *stalker* occupazionale più comunemente rientra nella tipologia del «risentito»).

Nella maggior parte dei casi trattasi di soggetti di sesso maschile che non accettano la fine di un rapporto affettivo; in particolare, è stato segnalato in letteratura che è più probabile che gli uomini *stalker* agiscano nei confronti di una persona con cui hanno avuto in precedenza una relazione intima (25). Inoltre, è stato segnalato che quanto più la relazione interrotta era stata lunga e seria, tanto maggiori risultano gli atti posti in essere dello *stalker* (26) ed in particolare l'approccio scelto è maggiormente quello fisico (27). Inoltre, si tratta di soggetti di etnia caucasica (28), di circa 34 anni nel caso di pregresse relazioni intime e di 36 anni e mezzo nel caso di relazioni non intime (29), con un livello di occupazione inferiore alla vittima prescelta (30), con una storia affettiva caratterizzata da relazioni intime sfortunate e che solitamente non vive una relazione affettiva al momento della condotta di *stalking* (31). Inoltre, è segnalato in letteratura, un pregresso uso di alcol o droghe, pregressi episodi di violenza o maltrattamenti (32), pregressa diagnosi di malattia mentale o di precedenti penali (33).

Quanto alla sussistenza di sindromi o disturbi psichiatrici tipici degli *stalker* non risultano sussistere fattispecie specifiche: di fatto egli soffre spesso di una combinazione di disturbi (34) ma lo *stalker* può anche essere un individuo sano di mente allo stesso modo di tutti coloro che pongono in essere atti illeciti (35).

(25) PALAREA R.E., ZONA M.A., LANE J.C., LANGHINRICHSEN-ROHLING J., *The dangerous nature of intimate relationship stalking: threats, violence and associated risk factors*, Behav. Sci. Law, 17, 269, 1999.

(26) DEL BEN K. et al., loc. cit., 20.

(27) PALAREA R.E. et al., loc. cit., 25.

(28) HALL D.M., loc. cit., 19.

(29) PALAREA R.E. et al., loc. cit., 25.

(30) HALL D.M., loc. cit., 19; PALAREA R.E. et al., loc. cit., 25.

(31) MELOY J.R., loc. cit., 7.

(32) MOHAN N., loc. cit., 13.

(33) HALL D.M., loc. cit., 19.

(34) ZONA M.A. et al., loc. cit., 22.

(35) MARASCO M., ZENOBI S., *Stalking: riflessioni psichiatrico forensi e medico legali*, Difesa Sociale, LXXXII, 4-5, 37, 2003.

Tra le ipotesi patologiche è indicata l'erotomania (36) e il delirio erotomanico, spesso espressioni di un quadro psicotico più complesso; spesso sono presenti disturbi della personalità (37) (in particolare i quadri *border-line*, paranoide e narcisistici) (38).

Gli atti che costituiscono lo *stalking* sono comportamenti solitamente accettati socialmente e considerati normali (39), ma che nel caso dello *stalking* si caratterizzano per invadenza e persistenza nel tempo, causando effetti psicologici sulla vittima e rischio di violenza associato: lo *stalker*, infatti, agisce con minacce esplicite ed atti di violenza a cose e persone, anche se la maggior parte degli *stalker* non è violenta.

Tra i predetti atti-comportamenti sono ricompresi: l'invio ripetuto di regali, fiori, telefonate assillanti o solo squilli, posta assillante e disturbante (bigliettini, lettere, messaggi fax), il pedinamento cibernetico (con ripetuto invio di *e-mail* ma anche messaggi di messaggia istantanea sms), gli appostamenti, i frequenti incontri (apparentemente casuali, ma in realtà voluti e ricercati) sul luogo di lavoro della vittima o nelle vicinanze di esso o nei pressi dell'abitazione, gli atti vandalici nella casa o dei beni di proprietà della vittima (come ad esempio il danneggiamento dell'automobile), l'appropriazione della sua posta, l'osservazione della vittima da lontano o il furto di suoi oggetti (40). Va sottolineato che non esiste un comportamento o una serie di comportamenti sempre presenti nello *stalking* (41).

E dunque, se non ogni attenzione indesiderata va interpretata quale atto di *stalking* e neanche ogni atto persecutorio o molesto, ne consegue che risulta estremamente difficile individuare il momento preciso in cui è possibile identificare il fenomeno come tale.

Perciò, in ogni caso di ipotetico *stalking* occorrerà prestare attenzione a tutte le condotte della asserita vittima, in particolare alla ripetitività dell'atto subito ed al suo perdurare nonché all'esistenza di una precedente relazione tra molestatore e vittima.

(36) ZONA M.A. et al., loc. cit., 22.

(37) MELOY J.R., loc. cit., 7.

(38) MOHAN N., loc. cit., 13; MARASCO M. et al., loc. cit., 35.

(39) EMERSON R.M., FERRIS K.O., GARDNER C.B., *On Being Stalked*, Soc. Problems, 45, 289, 1998.

(40) MASTRONARDI V., loc. cit., 2.

(41) ARAMINI M., loc. cit., 17.

Circa la ripetitività dell'atto posto in essere dallo *stalker* è teoricamente possibile che la condotta molesta possa essere messa a punto con modalità e comportamenti tutti differenti tra loro, ferma restando la continuità, la persistenza nel tempo e la minacciosità percepita dalla vittima (42).

Quanto al numero minimo di eventi molesti necessari ed all'arco di tempo in cui questi si devono sviluppare per qualificare come *stalking* una determinata condotta ripetitiva, tra gli studiosi non sussiste accordo (43).

Su quanto possa durare il periodo in cui la vittima patisce lo *stalking*, in letteratura è indicato un lasso di tempo variabile; Hall (44), nel 1998, indicava un periodo compreso tra 1 e 3 anni, mentre i dati della NVAW Survey (National Violence Against Women Survey) (45) segnalavano una durata fino a un anno con un periodo significativamente maggiore nei casi di *stalking* coinvolgenti persone che avevano avuto in precedenza una relazione intima; Aramini (46) segnalava una durata variabile fra 3 settimane e 2 anni; Hege segnalava come parametro minimo una durata di tre mesi (47).

Quanto alla frequenza degli atti a parere di Pathè e Mullen (48) lo *stalking* si verifica solo se le intrusioni hanno raggiunto una frequenza di almeno dieci episodi nell'arco di quattro settimane; a parere di Hege (49), invece, le azioni moleste devono avere cadenza almeno settimanale.

Riguardo al tipo di violenza essa può essere sia fisica (uso di qualsiasi atto teso a far male od a spaventare la vittima: può trattarsi di aggressione fisica grave con ferite che richiedono cure mediche, ma anche di un semplice contatto fisico mirante a spaventare ed

(42) VOß H-G. W., *Zur Psychologie des Stalking*, in Betterman e Feeders (a cura di) *Stalking. Möglichkeiten und Grenzen der Investigation*, Verlag für Polizeiwissenschaft, Francoforte, 2004, in HEGE H., loc. cit., 24.

(43) PATHÈ M. et al., loc. cit., 5; DE FAZIO L., GALEAZZI G.M., *Stalking: il fenomeno e la ricerca*, in Modena Group on Stalking (MGS), *Donne vittime di stalking*, Franco Angeli, Milano, 2005.

(44) HALL D.M., loc. cit., 19.

(45) TJADEN P., THOENNES N., *Stalking and domestic violence in America*, loc. cit., 8.

(46) ARAMINI M., loc. cit., 17.

(47) HEGE H., loc. cit., 24.

(48) PATHÈ M. et al., loc. cit., 5.

(49) HEGE H., loc. cit., 24.

a rendere la vittima soggetta al controllo dell'aggressore) che psicologica (rappresentata da una serie di atteggiamenti intimidatori, minacciosi, vessatori, con tattiche di isolamento poste in essere mediante ricatti, insulti verbali, colpevolizzazioni pubbliche e private, ridicolizzazioni e svalutazioni continue, denigrazioni ed umiliazioni; di fatto l'aspetto psicologico più grave è l'imprevedibilità dell'aggressione) (50).

I dati riportati in letteratura sono molto controversi: la maggior parte degli *stalker* non sembrerebbero di indole violenta ed i loro gesti sarebbero per lo più benigni come l'offerta di regali, l'invio di lettere o messaggi lasciati sull'auto o sulla porta di casa, i pedinamenti ecc.; le predette azioni, però, vengono percepite dalla vittima con paura (51) ed è stato osservato che, proprio i ripetuti rifiuti possono portare lo *stalker* ad assumere comportamenti estremi come minacce esplicite e violenze. Di fatto, occorre tenere presente, che le azioni dello *stalker* possono essere percepite in maniera diversa a seconda della vittima ovvero della percezione soggettiva della stessa che risulta direttamente correlata al suo stato culturale (52): ad esempio un soggetto potrebbe trovare violenta ed intollerabile un'azione che invece un'altra persona potrebbe considerare come una sciocchezza neanche fastidiosa.

Passando ora ad analizzare le caratteristiche della vittima, trattasi nella preponderanza dei casi di soggetti di sesso femminile (53), con cui lo *stalker* uomo ha avuto in precedenza una relazione (54); al contrario, le donne Autrici di *stalking* per lo più agiscono nei confronti di una vittima con la quale hanno avuto una relazione non intima.

Quanto all'età della vittima nel 1998 Tjaden et al. (55) identificavano nei giovani adulti compresi nella fascia di età fra i 18 ed i 29

(50) VAGLIO F., *Il danno esistenziale da stalking*, Persona e Danno, 28.10.06 (www.personaedanno.it).

(51) LLOYD-GOLDSTEIN R., *De Clérambault On-Line: A Survey of Erotomania and Stalking from the Old World to the World Wide Web*, in MELOY J.R., *The psychology of stalking: Clinical and Forensic Prospectives*, Academic Press, San Diego, 1998.

(52) HEGE H., loc. cit., 24.

(53) ARAMINI M., loc. cit., 17.

(54) PALAREA R.E. et al., loc. cit., 25.

(55) TJADEN P., THOENNES N., *Stalking and domestic violence in America*, loc. cit., 8.

anni, l'obiettivo primario dello *stalker*; nel 1999 Palarea et al. segnalavano che l'età media della vittima di *stalking* è di 32.3 anni nel caso di persone che avevano/hanno avuto una relazione intima e di 37.9 nei casi di persone che avevano/hanno avuto una relazione non intima (56).

Secondo uno studio condotto da Hall et al. nel 1998, e successivamente confermato anche da altri Autori (57), si tratterebbe di donne che non hanno una situazione relazionale stabile al momento dello *stalking* in particolare meno di 1/4 delle vittime è sposata o risposata o convivente. Trattasi di donne il cui livello di istruzione risulta più elevato di quello dello *stalker* (58) e nella maggior parte dei casi appartenenti alla razza caucasica (59).

È stato segnalato che una pregressa relazione tra *stalker* e vittima è un fattore discriminante, ovvero, sono più frequenti le minacce verso la vittima (60), la violenza verso le persone e verso le proprietà e le minacce effettivamente seguite da violenza rispetto ai casi in cui la vittima non è intima; vi è, inoltre, la ricerca da parte dello *stalker* di un rapporto più fisico con la vittima anche per il fatto di conoscere il suo stile di vita ed i luoghi frequentati (61); inoltre, i comportamenti di *stalking* possono essere alimentati da risposte affettive alla dissoluzione della relazione (collera, gelosia, rifiuto, ecc.) che sono più intense se la relazione è intima.

Non è nemmeno escluso che le vittime dello *stalker* possano essere più persone appartenenti ad un medesimo gruppo familiare: è il caso di persecuzioni e molestie telefoniche perpetrate contro i coniugi e persino contro i figli della coppia da parte di un ex amico di famiglia, innamorato della donna (62): sono le cosiddette vittime secondarie (63) ovvero vittime coinvolte nelle molestie senza esserne l'oggetto primario.

(56) PALAREA R.E. et al., loc. cit., 25.

(57) HALL D.M., loc. cit., 19; ARAMINI M., loc. cit., 17.

(58) PALAREA R.E. et al., loc. cit., 25.

(59) HALL D.M., loc. cit., 19.

(60) MULLEN P.E., MACKENZIE R., OGLOFF J.R., PATHE M., MCEWAN T., PURCELL R., *Assessing and managing the risks in the stalking situation*, J. Am. Acad. Psychiatry Law, 34 (4), 439, 2006.

(61) PALAREA R.E. et al., loc. cit., 25.

(62) BONA M., *Stalking: una nuova cornice giuridica per i molestatori inesistenti*, Danno e Responsabilità, 9 (11), 1049, 2004.

(63) MASTRONARDI V., loc. cit., 2.

È inoltre segnalata la tipologia di vittime fittizie: trattasi di *stalker* con inversione di ruolo o persone affette da deliri persecutori o da disturbi fittizi propriamente detti o di simulatori che, appunto, simulano per ottenere benefici economici o di altro tipo (64).

Quanto al profilo sociale la vittima può anche essere un personaggio dello spettacolo, oppure un medico (è il caso del paziente che perseguita il proprio terapeuta), o il caso di un infermiere, un perito, un giudice, un assistente sociale, ma anche un vicino di casa (65).

3. *I sette parametri di riconoscimento dello stalking* (66).

Come illustrato nella parte che precede sussistono, nel fenomeno dello *stalking*, alcuni parametri che possono essere utilizzati al fine di ricavare una diagnosi.

Si tratta rispettivamente: *a)* dell'ambiente, *b)* della frequenza, *c)* della durata, *d)* del tipo di azione, *e)* del dislivello fra gli antagonisti, *f)* dell'andamento secondo fasi successive e *g)* dell'intento persecutorio.

Circa «l'ambiente» nella maggior parte dei casi di *stalking* questo è rappresentato dall'abitazione della vittima o nelle sue vicinanze; di fatto il conflitto può avvenire ovunque ma non deve mai mancare la persecuzione nella sfera privata.

Quanto alla «frequenza» è assodato che le azioni debbano essere ripetute; sulla base di plurimi studi internazionali e nazionali è possibile indicare una frequenza almeno settimanale.

La «durata» della persecuzione deve essere in corso da almeno tre mesi.

Fra i «tipi di azione» posti in essere dallo *stalker* sono annoverate le telefonate, gli appostamenti, le lettere o mail, gli sms, l'invio di regali, il pedinamento a piedi, i messaggi lasciati sull'auto e sulla porta di casa, le attese fuori di casa o dal lavoro, il pedinamento con l'auto e sul lavoro, l'invio di fax, i danneggiamenti, i controlli, l'invio di oggetti tesi a spaventare, le molestie varie a distanza ecc.

Fra i tipi di azione in quello che viene definito lo *stalking* violento è ipotizzabile la presenza di azioni appartenenti ad almeno

(64) MASTRONARDI V., loc. cit., 2.

(65) ZANASI F.M., *Violenza in famiglia e stalking, dalle indagini difensive agli ordini di protezione*, Giuffrè, Milano, 2006.

(66) HEGE H., loc. cit., 24.

una delle cinque categorie di seguito riportate: violenza fisica (percosse, uso di armi o oggetti contundenti, strangolamento, costrizioni fisiche, aggressioni di varia natura con conseguente anche morte della vittima), violenza sessuale (atti violenti a scopo o contenuto sessuale), violenza psicologica (atti violenti tesi a creare sentimenti negativi come ansia e panico, minacce di violenza alla persona, ai figli, umiliazioni, offese, costrizioni e limitazioni delle necessità basilari), violenza economica (atti violenti che mirano ad ostacolare l'accesso alle risorse economiche), violenza sociale (tentativi di isolare socialmente le vittime attraverso imposizione di veti o forme di controllo, divieto di avere contatti con familiari, amici o colleghi, ecc.).

Deve esistere un certo «dislivello fra gli antagonisti» ovvero la vittima deve trovarsi in una situazione di costante inferiorità.

Deve, inoltre, sussistere un «andamento secondo fasi successive» rispettivamente una prima fase di relazione conflittuale (Fase I: si caratterizza per una pregressa relazione emotiva fra vittima e *stalker* che può essere o un legame precedentemente interrotto o terminato o addirittura un rapporto intensamente desiderato dallo *stalker* ma non accettato dalla vittima), una seconda fase di azioni persecutorie e continuative (Fase II: poste in essere dallo *stalker*), terza fase ovvero le conseguenze psico-fisiche della vittima (Fase III: il manifestarsi di un disagio psicosomatico come conseguenza della pressione subita: insonnia, ansia, perdita dell'appetito o bulimia nervosa, irritabilità, ritiro sociale, crollo dell'autostima ecc.; con l'aumentare degli stimoli, sia in intensità che durata, vi sarà una cronicizzazione dei sintomi fino al comparire di vere e proprie patologie), una quarta fase di scontro finale (Fase IV: può essere sia la morte della vittima ma anche la reazione estrema della stessa che, esasperata, si trasforma in strumento di vendetta contro il suo carnefice).

Da ultimo, «l'intento persecutorio» prevede la sussistenza nella vicenda in studio di uno scopo affettivo (come il voler riprendere una situazione amorosa interrotta o il voler ottenere un'attenzione particolare come l'essere riconosciuto da un personaggio famoso, identificarsi con un idolo, ecc.) o uno scopo distruttivo (punire la vittima per un torto subito, allontanare la vittima da una nuova relazione o dalla famiglia, distruggere un personaggio famoso per invidia, ecc.).

4. *Lo stalking: proposte di legge e inquadramento giuridico-sistemico.*

L'assenza nell'Ordinamento italiano di una legislazione specifica in materia di *stalking* costituisce senza dubbio una lacuna rispetto ad altri Paesi europei ed extraeuropei dove, al contrario, sono da tempo presenti una struttura normativa ed un adeguato assetto sanzionatorio *ad hoc* per la valutazione del fenomeno sotto l'aspetto giuridico, clinico e medico-legale (67).

Le venti disposizioni del nostro attuale sistema penale non sembrano, invece, idonee a contrastare il fenomeno delle cosiddette molestie insistenti, risultando datate e inadeguate forse anche a causa di uno scarso interesse sociale o di una non approfondita ricerca in materia sia sotto l'aspetto giuridico, sia sotto quello criminologico (68).

Le fattispecie riconducibili alla condotta dello *stalker*, da considerarsi penalmente rilevanti, sono pertanto quelle coincidenti ed integranti il reato di molestia (69) (art. 660 c.p.) e/o quello di violenza privata (70) (art. 610 c.p.); per la prima condotta si è in presenza di un reato a pericolo presunto di tipo contravvenzionale — punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro — il cui obiettivo repressivo è visto principalmente in funzione della pericolosità per l'ordine pubblico, piuttosto che della incolumità personale dell'individuo molestato; la pena prevista per la violenza privata è, invece, quella della reclusione fino a quattro anni, essendo tale delitto direttamente riconducibile alla violenza e alla minaccia quali mezzi di costringimento dell'altrui volontà. La tutela giuridica,

(67) Cfr. paragrafo 4 del presente articolo.

(68) CARBONE V., *Disturbi telefonici: quale confine tra generico disagio e danno risarcibile*, *Danno e responsabilità*, 1, 36, 2000; ARAMINI M., *loc. cit. sub. 17*; SIMONAZZI O., *Il dilemma del porcospino. Brevi considerazioni sull'articolo 660 del codice penale italiano*, in CURCI P., GALEAZZI G.M., SECCHI C., *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Bollati Borlinghieri, Torino, 2003; ZANASI F.M., *loc. cit. sub. 65*; DI SABATINO E., *Dal mobbing allo stalking allo straining*, *La responsabilità civile*, 2, 171, 2007.

(69) FLICK G.M., *Molestia o disturbo alle persone*, *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, 1976, vol. XXVI, 698; ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, Parte speciale, XIV Ed., Giuffrè, Milano, 2003, vol. II, 266.

(70) BAJNO V., *Appunti in tema di «violenza» a proposito di alcune recenti ipotesi di violenza privata*, *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2, 667, 1975.

in questo caso, è riferibile alla libertà personale e morale, di coscienza e di pensiero, di autodeterminazione e di agire del soggetto passivo.

Alla luce del reato *ex art. 660 c.p.*, sembra che il soggetto molestato goda di una tutela giuridica limitata in quanto, detta protezione, soggiace a quella che l'Ordinamento attribuisce all'ordine pubblico; ecco che allora la individuazione di una nuova fattispecie di reato come quella dello *stalking*, potrebbe contribuire a fornire una tutela essenzialmente primaria all'individuo colpito dalla condotta molesta, rispetto a quella che attualmente la norma specifica riconduce in via principale all'ordine pubblico, ciò in quanto le caratterizzazioni che mirano ad inquadrare il delitto di *stalking* sembrano essere più vicine alla salvaguardia dei diritti personali del singolo piuttosto che di quelli dell'intera collettività.

Nella ipotesi di un aumento della frequenza del verificarsi delle condotte ricollegabili allo *stalking*, potremmo essere costretti a confrontarci con le attuali disposizioni che, come detto, non appaiono idonee a contrastare con efficacia tale fenomeno. Sembra infatti mancare una puntuale previsione il cui rigore sanzionatorio sia inquadrabile tra il reato di molestie e quello di violenza privata; una fattispecie di reato propria dunque, che adeguatamente individui e incorpori all'interno della sua strutturazione l'elemento oggettivo e quello soggettivo, con specifico riferimento all'atteggiamento psicologico per il quale possa configurarsi il reato di molestia insistente e alla particolare intensità del dolo.

Tuttavia appare improbabile che una mera previsione codicistica, integrante lo *stalking*, possa da sola riuscire a risolvere il problema, che invece meriterebbe di essere affrontato e valutato sia sotto l'aspetto sociologico e culturale, sia in rapporto ad altre discipline fondamentali come la psicologia, la psichiatria e la medicina legale — quest'ultima con particolare riferimento alla qualificazione e quantificazione del danno in capo alla vittima rispetto al bene giuridico tutelato ed alla piena capacità di intendere e di volere del soggetto attivo del reato e quindi anche in rapporto alla sua imputabilità.

Riguardo al termine *stalking* appare arduo darne una definizione esatta quando lo si voglia porre in relazione o collegare ad una condotta penalmente rilevante e sono proprio le caratteristiche di tale azione che difficilmente ne consentono una esatta delimitazione; se, infatti, non sembrano emergere dubbi riguardo al soggetto

destinatario del comportamento *stalkizzante*, potrebbero presentarsi problemi interpretativi in merito ai tipi di condotte che si vorrebbero attribuire allo *stalker*; volendo rappresentare la sua azione ascrivibile ad un comportamento diverso e superiore per intensità a quello della molestia, si potrà fare riferimento ad atteggiamenti vessatori, petulanti ed insistenti, caratterizzati da una certa continuità che determinano nella vittima un senso di paura, di disagio o di semplice inquietudine; non è invece chiaro se la condotta debba determinare nella vittima, oltre a quanto detto, anche una intromissione nella sua sfera privata.

Ulteriori problematiche di carattere interpretativo-dotttrinario potrebbero scaturire nel tentativo di voler tracciare una soglia tra, da una parte le condotte non suscettibili di dignità penale — contraddistinte da episodi non riconducibili alla molestia, rispetto a quelli in essa rientranti — e dall'altra tra la molestia e reati più gravi come la violenza privata (71) o forme ancora più intense come la minaccia esplicita o sfumata, le percosse o i maltrattamenti; una risposta a tale interrogativo potrebbe scaturire dalla giurisprudenza che, in diverse occasioni, ha tentato di inquadrare l'esatta fattispecie di reato tipizzando le specifiche condotte del soggetto agente (72) dalle

(71) Sul reato di violenza privata: Cass. Pen., Sez. V, 14.11.1980; Cass. Pen., Sez. V, 24.6.1982; Cass. Pen., Sez. V, 14.1.1987; Cass. Pen., Sez. V, 6.4.1988; Cass. Pen., Sez. I, 19.1.1990; Cass. Pen., Sez. V, 7.2.1995; Cass. Pen., Sez. V, 27.2.1998; Cass. Pen., Sez. V, 30.9.1998; Cass. Pen., Sez. V, 21.9.1999; Cass. Pen., Sez. V, 10.3.2000; Cass. Pen., Sez. V, 22.11.2002; Cass. Pen., Sez. V, 18.12.2002; Cass. Pen., Sez. II, 22.5.2003; Cass. Pen., Sez. II, 25.2.2003; Cass. Pen., Sez. II, 4.11.2003; Cass. Pen., Sez. V, 17.12.2003; Cass. Pen., Sez. V, 22.1.2004; Cass. Pen., Sez. V, 23.3.2004; Cass. Pen., Sez. VI, 28.4.2004; Cass. Pen., Sez. V, 27.9.2004; Cass. Pen., Sez. II, 1.10.2004; Cass. Pen., Sez. V, 6.12.2004; Cass. Pen., Sez. VI, 26.1.2005; Cass. Pen., Sez. I, 19.5.2005.

(72) Sul reato di molestie: Cass. Pen., Sez. VI, 23.10.1973; Cass. Pen., Sez. V, 19.12.1973; Cass. Pen., Sez. VI, 6.6.1975; Cass. Pen., Sez. VI, 10.10.1975; Cass. Pen., Sez. VI, 5.5.1978; Cass. Pen., Sez. VI, 14.6.1978; Cass. Pen., Sez. V, 7.7.1981; Cass. Pen., Sez. V, 23.5.1984; Cass. Pen., Sez. I, 24.4.1986; Cass. Pen., Sez. I, 7.10.1986; Cass. Pen., Sez. I, 30.10.1986; Cass. Pen., Sez. V, 9.1.1989; Cass. Pen., Sez. I, 23.1.1990; Cass. Pen., Sez. I, 23.6.1990; C., Sez. I, 1.10.1991; Cass. Pen., Sez. I, 28.1.1992; Cass. Pen., Sez. I, 30.6.1992; Cass. Pen., Sez. I, 28.10.1993; Cass. Pen., Sez. I, 21.9.1993; Cass. Pen., Sez. I, 26.1.1994; Cass. Pen., Sez. I, 29.9.1994; Cass. Pen., Sez. I, 25.10.1994; Cass. Pen., Sez. I, 3.12.1994; Cass. Pen., Sez. V, 11.12.1996; Cass. Pen., Sez. I, 3.12.1996; Cass. Pen., Sez. I, 13.2.1998; Cass. Pen., Sez. I, 30.4.1998; Cass. Pen., Sez. III, 26.11.1998; Cass. Pen., Sez. I, 11.5.2000; Cass. Pen., Sez. I, 28.2.2002; Cass.

quali si potrebbe desumere che, il momento nel quale il perpetrarsi della molestia sfocia nella violenza privata, possa essere quello nel quale la vittima è costretta a modificare una o più delle proprie abitudini di vita per sottrarsi all'atto persecutorio, arrivando a limitare la propria libertà di autodeterminazione.

Sotto il profilo sanzionatorio, non sembra essere sufficientemente severa l'attuale pena contravvenzionale prevista dall'art. 660 c.p. — eventualmente applicabile per il reato di *stalking* — sia perché impostata in primo luogo alla salvaguardia dell'ordine pubblico, sia perché non in grado di punire quelle condotte particolarmente moleste che risultino lesive di beni individuali come, ad esempio, la compromissione dell'equilibrio psicofisico e della sfera relazionale ed esistenziale del soggetto molestato, con la opportunità, dunque, di poter valutare situazioni differenti in altrettanto differenti contesti, con l'insorgenza di danni valutabili in base al caso specifico (73). Da qui l'esigenza di inquadrare il maggior numero possibile di comportamenti illeciti riconducibili all'interno dello *stalking*, in modo da modularne gli effetti e le conseguenze in funzione di una adeguata dignità penale e sanzionatoria, sebbene il vissuto soggettivo del singolo individuo, che già presenta stati di inquietudine, ansia o timore e la sua più o meno spiccata capacità di gestire ed assorbire i tentativi di intrusione nella sua sfera privata, potrebbe comportare una ulteriore difficoltà nel delimitare e valutare le condotte strettamente riconducibili allo *stalking* creando, di fatto, aree sovrapponibili.

Dal 2004 ad oggi, in Italia, sono intervenute diverse Proposte di legge, sulla scia delle soluzioni adottate negli altri Paesi, che hanno tentato di porre limiti giuridici al fenomeno *stalking* cercando di am-

Pen., Sez. V, 26.9.2002; Cass. Pen., Sez. VI, 4.9.2003; Cass. Pen., Sez. I, 12.12.2003; Cass. Pen., Sez. I, 3.2.2004; Cass. Pen., Sez. III, 26.3.2004; Cass. Pen., Sez. I, 30.3.2004; Cass. Pen., Sez. I, 22.4.2004; Cass. Pen., Sez. I, 6.5.2004.

(73) Sull'argomento BERTI A., MABERINO C., MABERINO F., *Nec sine te nec tecum. Lo stalking: aspetti psicopatologici e giuridici*, in *Rass. It. Crim.*, 16, 581, 2005, i quali affermano che «... in astratto, seppur si sconoscano casi di applicazione pratica, il fenomeno dello stalking potrebbe essere perseguito quale reato di lesione (semplice o grave) laddove cagioni nella vittima una malattia nella mente» ed ancora «... laddove il processo patologico (e non il semplice stato morboso) investa l'organismo psichico, determinando un apprezzabile turbamento nelle funzioni dell'intelletto o della volontà, si ha la malattia nella mente. Se la malattia è stata determinata dall'altrui consapevole condotta, si ha il reato di lesione».

pliarne la portata al fine di rendere più facilmente perseguibile tale delitto (cfr. Tabella 1).

La prima iniziativa, Proposta di legge n. 4891 dell'8 aprile 2004 intitolata, «*Disposizioni per la tutela dalle molestie insistenti*» proponeva, per l'appunto, l'inserimento nel codice penale di tale reato, dandone all'articolo 1 una definizione (74); la pena stabilita per detto delitto, perseguibile a querela di parte, sarebbe inferiore a quella comminabile per il reato di violenza privata ma superiore a quella della molestia.

All'articolo 2 erano previste determinate «misure restrittive», o «forme di tutela», a disposizione dell'Autorità giudiziaria, applicabili all'indagato, che imponevano a quest'ultimo il divieto di frequentare, o di frequentare con specifiche limitazioni, le mete abituali della vittima. L'articolo 3 prevedeva, invece, la possibilità per colui che riteneva essere stato oggetto di atteggiamenti ritenuti insistentemente molesti, di utilizzare l'istituto della diffida nei confronti del molestatore, con la quale quest'ultimo veniva intimato a desistere dalla propria condotta. Una tutela più rigorosa era, inoltre, ipotizzata per i casi nei quali il molestatore, incurante della querela o della diffida, reiterava la sua condotta illecita; in tal caso, erano immediatamente disposte le forme di tutela previste dall'articolo 2.

Per i soggetti colpevoli del reato, disposti a sottoporsi ad uno specifico percorso di rieducazione, era ammessa la sostituzione della pena detentiva con misure sostitutive in strutture appropriate. Al fine poi di offrire sostegno ai soggetti che ritenevano essere stati vittime di molestie insistenti, era prevista l'istituzione di appositi sportelli territoriali del cittadino, attivi all'interno di ogni Questura, nonché, di un Osservatorio nazionale presso il Ministero dell'Interno.

(74) Articolo 1

1. Commette il delitto di molestia insistente chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la altrui libertà morale o personale o la salute psicofisica.

2. Il delitto di cui al comma 1 è perseguibile a querela della persona offesa ed è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.

3. Se il reato è reiterato o è commesso dopo specifica diffida formale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3, si procede d'ufficio e, in caso di condanna, la pena di cui al comma 2 è aumentata fino ad un terzo.

La successiva Proposta di legge n. 1249 del 29 giugno 2006, riguardante le nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale, ripropone all'art. 7(75) l'introduzione nel codice penale della fattispecie di reato tesa allo specifico contrasto del fenomeno delle molestie assillanti. Da notare come rispetto al precedente art. 1 della Proposta di legge 4891/2004, vi sia un esplicito riferimento a comportamenti finalizzati alla ricerca di contatto e di momenti di intimità, condotte che, se non meglio esplicitate, potrebbero essere riferibili a fattispecie di reato che nulla hanno a che vedere con il delitto di molestia insistente ma che, eventualmente, potrebbero da quest'ultimo derivare come conseguenza.

La Proposta di legge n. 2033 del 6 dicembre 2006, all'art. 1(76), ha invece prospettato l'introduzione di due nuove disposi-

(75) Articolo 7 «Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti».

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente: «609-ter.1 — (Molestie assillanti) — Chiunque, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, pone taluno in uno stato di soggezione, paura o disagio emotivo, tali da ledere la altrui libertà morale o personale o la salute psicofisica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa di 20.000 euro. Il delitto di cui al primo comma è perseguibile a querela della persona offesa. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida all'autore delle stesse. In presenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del giudice che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia assillante. Se nonostante la diffida formale l'indagato compie nuovi atti di molestia assillante il giudice può prescrivere all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis, 283 e 285 del codice di procedura penale, nonché ordinare le misure previste dagli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile».

(76) Articolo 1 «Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti».

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale sono inseriti i seguenti:

Art. 660-bis — Molestie persistenti «Chiunque pone in essere un comportamento intenzionale malevolo e persistente finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con atti ripetuti e intrusivi di sorveglianza che procurano alla vittima fastidi e preoccupazioni, suscitando in essa reazioni ragionevoli di paura o di disagio emotivo, ovvero che limitano la sua libertà personale o che incidono sulla sua salute psico-fisica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro».

Art. 660-ter — Diffida e pericolo di reiterazione «Qualora ricorra il fondato

zioni all'interno del codice penale — esattamente gli articoli « 660-*bis* » e « 660-*ter* » — sempre in materia di molestie persistenti e di reiterazione della condotta molesta. L'articolo 660-*bis* descrive un comportamento intenzionale, malevolo e persistente finalizzato a seguire o a molestare una persona, che da ciò risulta infastidita e preoccupata, ingenerando in quest'ultima un sentimento di paura e di minaccia; l'articolo 660-*ter* disciplina, invece, il caso in cui la condotta molesta sia reiterata, prevedendo un inasprimento della pena, ma con la possibilità per il soggetto condannato per il reato *ex* articolo 660-*bis*, di poter essere inserito, su decisione dell'Autorità giudiziaria competente, in una apposita struttura specializzata di recupero (77).

L'ultimo e più recente Atto Parlamentare — Disegno di legge n. 2169 del 25 gennaio 2007 — in tema di misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione, individua specificatamente all'articolo 13 (78) la fattispecie delittuosa degli

pericolo di reiterazione del reato da parte di un molestatore già denunciato per il reato di cui all'articolo 660-*bis*, la vittima delle molestie persistenti può chiedere all'autorità competente la diffida formale dell'indagato. La diffida formale è notificata all'indagato a norma degli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale. Se l'indagato commette nuovi atti di molestia, nonostante la diffida formale, il reato è perseguibile d'ufficio e, in questo caso, la pena della reclusione è raddoppiata a quattro anni e la multa è aumentata fino a 40.000 euro. I soggetti condannati per il reato di cui all'articolo 660-*bis* possono essere inseriti, su decisione dell'autorità giudiziaria competente, in programmi di recupero attuati presso strutture specializzate ».

(77) Già la precedente Proposta di legge 4891/2004, all'articolo 3, faceva cenno alla possibilità per il soggetto condannato di sostituire la pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate.

(78) Articolo 13 «Atti persecutori».

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente: « Art. 612-*bis*. (Atti persecutori). — Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio ».

atti persecutori ricomprendendo sia le molestie persecutorie, sia le minacce persecutorie. Tale disposizione cerca di fornire un adeguato inquadramento e dignità sanzionatoria a condotte sempre più frequenti, ma ancora non esattamente classificabili, in ipotesi di reato che ne rispecchino la effettiva pericolosità e offensività; nella descrizione degli effetti derivanti dal compimento di tali azioni persecutorie vengono descritte — come mai nei precedenti Atti Parlamentari fin qui citati — le conseguenze che potrebbero derivare al soggetto passivo del reato, estendendo, addirittura, la tutela giuridica a quella sfera di individui strettamente legati a quest'ultimo da stabile vincolo affettivo, prevedendo, per i casi più gravi, la procedibilità d'ufficio. Qualche perplessità sorge quando nel testo dell'articolo 13 viene utilizzata l'espressione «... *porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico*», cioè in quanto tale condizione non sembra essere collegabile ad una condotta *stalkizzante*, ma riferibile, anche per definizione, più ad uno stato passivo di completa dipendenza, sudditanza o sottomissione a qualcuno o di timidezza o imbarazzo dinanzi ad una persona ritenuta particolarmente importante; quanto poi allo stato di grave disagio fisico o psichico, sembra che in tale circostanza sia stato compiuto un passo indietro sotto l'aspetto della individuazione del danno o, per lo meno, non ci si sia preoccupati di definire dal punto di vista eziologico, in modo più specifico, il tipo di disagio subito, che sarebbe servito anche per graduare il livello della condotta molesta (79) modulando conseguentemente l'entità della pena, con la previsione, perché no, di un incremento sanzionatorio per i fatti più gravi attraverso la formula del reato aggravato dall'evento.

Per quanto riguarda l'ambito della responsabilità civile per il risarcimento del danno da *stalking*, le norme di riferimento non possono che rientrare all'interno della disciplina prevista agli articoli 2043 e 2059 c.c., sebbene non vi siano al momento, nel panorama giurisprudenziale, sentenze di legittimità richiamanti esplicitamente tale figura; potrebbe, dunque, apparire eccessivo il voler

(79) Le varie Proposte di legge esaminate, nel tentativo di inquadrare e definire la molestia *stalkizzante*, hanno utilizzato espressioni sinonimiche come insistente, assillante, persistente, petulante, ossessiva, che potrebbero tuttavia assumere significati non esattamente sovrapponibili anche in base al contesto a cui sono riferite.

collocare in uno specifico ambito il «risarcimento del danno da *stalking*», dato che, l'attuale assetto della responsabilità civile, sembra già ora in grado di tutelare il ristoro e il risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale alla persona compresi, dunque, quelli da molestia assillante (senza trascurare l'eventuale danno esistenziale in capo alla vittima, che potrà essere verificato e valutato sulla base della ripetitività o, comunque, dell'intensità dell'atto molesto).

Pur tuttavia non mancano pronunce che, per il loro tenore e contenuto, sembrano riferirsi alla molestia insistente e ciò si evince sia dalla specifica condotta tenuta dal soggetto attivo del reato, sia dalla considerevole entità del risarcimento a volte riconosciuto alla vittima da parte dell'organo giudicante (80).

Appare, dunque, ancora lontano il raggiungimento di una soluzione che possa offrire una tutela giuridicamente adeguata alle vittime dello *stalking*, una fattispecie di reato certamente non astratta che dovrà essere affrontata, *de lege ferenda*, con un approccio multidisciplinare dato che, oltre ad interessare il diritto, coinvolge competenze cliniche — con particolare riferimento ad aspetti psicologici e psichiatrici — oltre che competenze medico legali; tale approccio dovrebbe consentire un accertamento in merito all'intenzionalità dolosa dello *stalker* o all'eventuale presenza in capo a questo, di una alterazione mentale che ne condizioni, anche parzialmente, la capacità di intendere e di volere.

(80) In particolare Cass. Pen., Sez. I, 11 maggio 2000, n. 7379; Trib. Milano, Sez. XII, 15 marzo 2001; Trib. di Torino, Sez. III, 23 febbraio 2004; Trib. Milano, Ord. GIP, 26 novembre 2004; Cass. Pen., Sez. I, 30 maggio 2007, n. 21273.

TABELLA 1 - Schema comparativo delle proposte di Legge XIV e XV Legislatura.

Atto Parlamentare	Norme di riferimento	Condotta del soggetto agente	Bene tutelato e messo in pericolo del soggetto passivo
XIV Legislatura - Proposta di legge Camera dei Deputati n. 4891 dell'8 aprile 2004 "Disposizioni per la tutela dalle molestie insistenti"	Articoli 1,2,3,4	Commette il delitto di molestia insistente chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo	che ledono la altrui libertà morale o personale o la salute psicofisica
XV Legislatura - Proposta di legge Camera dei Deputati n. 1249 del 29 giugno 2006 "Nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale"	Articolo 7	Chiunque, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, pone taluno in uno stato di soggezione, paura o disagio emotivo	tali da ledere la altrui libertà morale o personale o la salute psicofisica
XV Legislatura - Proposta di legge Camera dei Deputati n. 2033 del 6 dicembre 2006 "Introduzione degli articoli 660 bis e 660 ter del codice penale in materia di molestie persistenti"	Articoli 1,2	Chiunque pone in essere un comportamento intenzionale malevolo e persistente finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con atti ripetuti e intrusivi di sorveglianza	che procurano alla vittima fastidi e preoccupazioni, suscitando in essa reazioni ragionevoli di paura o di disagio emotivo, ovvero che limitano la sua libertà personale o che incidono sulla sua salute psicofisica
XV Legislatura - Disegno di legge Camera dei Deputati n. 2169 del 25 gennaio 2007 "Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione"	Articolo 13	Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno	in modo tale da turbare, le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo

5. Stalking e legislazioni internazionali.

La prima definizione di *stalking* comparve nel 1991 nella legge all'interno di quella promulgata dallo Stato della California (81): che ha rappresentato il punto di riferimento della legislazione federale e di molti altri Stati (82).

Tale testo, sebbene non contribuì a risolvere i dubbi collegati agli aspetti definatori della particolare condotta molesta, prevedeva, però, una pena più severa per tale reato pur sussistendo comunque grandi problemi applicativi che ne portarono alla modifica nel giro di pochi anni.

Nel 1992 il Congresso degli Stati Uniti deliberò la redazione, attraverso il National Institute of Justice, di un modello di codice anti-*stalking* costituzionalmente valido ed applicabile alle legislazioni dei diversi Stati, con lo scopo di attuare una maggiore uniformità delle definizioni legali di *stalking*.

In tale documento era indicato: 1) che la condotta continuativa era volta a seguire e/o minacciare; 2) che la reiterazione doveva essere per almeno due volte; 3) che l'azione poteva essere diretta verso la persona o i membri della sua famiglia; 4) che doveva sussistere la consapevolezza della capacità dell'azione di incutere timore. Sussisteva, comunque, nonostante il predetto documento, la difficoltà di definizione della fattispecie in tutte le sue possibili variabili.

Nel 1996 venne emanato il *Violence Against Women Act* per cui, da allora, in tutti gli Stati facenti parte degli Stati Uniti esiste una legge sullo *stalking* (83).

Nelle varie normative adottate dai diversi Stati degli USA sono presenti diverse definizioni circa le caratteristiche della condotta criminosa: alcune privilegiano gli aspetti vittimologici altre l'intenzionalità ed il *modus operandi* dell'autore; ma, nella maggior parte dei casi, le predette leggi definiscono lo *stalking* come l'intenzionale,

(81) Penal Code 646, 9: Stalking. « Any person who wilfully, maliciously and repeatedly follows or harasses another person and who makes a credible threat with the intent to place that person in reasonable fear of death or great bodily harm », in LUBERTO S., loc. cit., 18.

(82) SAUNDERS R., *The legal prospective on Stalking*, in MELOY J.R., (Ed.), *The Psychology of Stalking. Clinical and Forensic Prospectives*, Academic Press, San Diego, 1998.

(83) ARAMINI M., loc. cit., 17.

malevolo e persistente comportamento di seguire o molestare un'altra persona attuando una minaccia credibile (84).

Altra differenza è sostenuta dal fatto che in alcuni Stati, al fine di riconoscere l'intenzionalità della condotta, è ritenuta necessaria non solo la consapevolezza dell'atto ma anche l'intento di provocare un danno mentre, in altri, è ritenuta sufficiente la cognizione del significato della condotta. Inoltre, tali norme, prevedono pene detentive piuttosto severe per gli *stalker*, con restrizioni o maggiori controlli nell'uso del telefono o di altri mezzi di comunicazione; sono previste anche misure interdittive come il divieto di avvicinarsi alla residenza o al luogo di lavoro della vittima con aggravamento delle sanzioni sia di tipo detentivo che di tipo contravvenzionale; infine sono presenti anche aggravanti in caso di recidiva con eventuale ricorso a misure alternative, previa valutazione della salute mentale dello *stalker* o all'attuazione di un trattamento sanitario (85).

Quindi, nel corso degli anni, le diverse normative anti-*stalking* che si sono succedute negli Stati Uniti si sono rivelate non del tutto efficaci e ben applicabili (86).

Dopo l'esempio americano negli anni che seguirono altri Paesi si interessarono alla disciplina giuridica dello *stalking* (87).

Tra il 1993 ed il 1995 tutti gli Stati e i territori australiani si sono dotati di specifiche normative per combattere tale fenomeno; anche il Canada, nel 1993, ha provveduto nel merito includendo lo *stalking* come reato all'interno del Criminal Harassment Law.

Nel 1997 in Gran Bretagna, su ispirazione di quella californiana, è stata introdotta una legge anti-*stalking* (*Protection from Harassment Act*). In realtà tale legge disciplina due diverse forme di comportamento antisociale: la molestia vera e propria e il provocare ad altri la paura di subire azioni violente.

In Belgio lo *stalking* è stato riconosciuto come reato a partire dal 1998, anche se la legge belga definisce il fenomeno *Belaging*.

(84) MULLEN P.E., PATHÈ M., PURCELL R., *Stalkers and their victims*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

(85) ARAMINI M., loc. cit., 17.

(86) PEREZ C., *Stalking: When Does Obsession Become a Crime?*, American Journal of Criminal Law, 20, 264, 1993.

(87) MULLEN P.E. et al., loc. cit. 84; DAPHNE, *Un manuale per le vittime e gli operatori, Progetto Daphne 04-1/091/W percorso di aiuto per le vittime di stalking*, Modena Group on Stalking, 2004, stalkingmgs@medlegmo.unimo.it.

In Olanda nel 2000 è entrata in vigore una legge (*anti-stalking-swet* o *Wet Belaging*) contro lo *stalking*, la cui definizione legale è entrata a far parte del nuovo codice penale (Art. 285 *b*); in esso è stabilito che le condotte di *stalking* vengono sanzionate con una pena fino a 3 anni di reclusione.

Negli altri Paesi, non sussistendo norme specifiche, il fenomeno viene regolamentato mediante una normativa generica ed omnicomprensiva.

6. *L'impatto delle persecuzioni sulla vittima: la sindrome da trauma da stalking (STS).*

In letteratura (88) troviamo descritta la sindrome da trauma da *stalking* (*Stalking trauma syndrome, STS*) che per certi aspetti richiama altre fattispecie, quali il disturbo post traumatico da stress, la sindrome da maltrattamento e la sindrome da trauma da rapimento, ma che di fatto rappresenta una condizione a sé stante.

Alla base dell'insorgenza della STS, come accade per il disturbo post traumatico da stress in accordo con il DSM IV TR (DSM-IV-TR. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali — Text Revision), vi è lo sviluppo di caratteristici sintomi a seguito di esposizione ad un forte fattore stressante che prevede o attuali minacce di morte o importanti lesioni o minacce all'integrità fisica.

A differenza del disturbo post traumatico da stress, nella STS l'esposizione ad un evento stressante deve essere reiterata giornalmente; infatti, aspetto peculiare dello *stalking* è che esso può avere luogo in qualsiasi tipo di ambiente e quindi risulta imprevedibile e più stressante per le vittime che vivono la situazione con la consapevolezza di non essere tutelate (89).

Altra caratteristica della STS è che può non esistere la fase del maltrattamento fisico ma la sola fase di traumi psicologici ripetuti (a differenza dalla sindrome della donna maltrattata). Inoltre, nella vittima della STS, non esiste una relazione attiva con lo *stalker* e

(88) COLLINS M.J., WILKAS M.B., *Stalking Trauma Syndrome and the Traumatized Victims*, in DAVIS J.A. (Ed.), *Stalking Crimes and Victim protection, Prevention, intervention, threat assessment, and case management*, CRC Press, Boca Raton, 2001.


(89) BAUM A., COHEN L., HALL M., *Control and intrusive memories as possible determinants of chronic stress*, *Psychosomatic Medicine*, 55, 274, 1993.

dunque ella non ha elementi per poter prevenire le azioni del persecutore ed anche nella ricerca della fuga si trova ostacolata, dal momento che non conosce l'ambiente in cui l'evento si potrà verificare.

Altro tipico aspetto della STS è che gli effetti psicologici sono solitamente vissuti dalla vittima sia durante che dopo l'episodio molestante, ma la caratteristica peculiare è che tale evento è percepito come condizione che non risulta avere un inizio e una fine definita o definibile.

La condotta *stalkizzante* solitamente inizia con un comportamento non voluto dalla vittima e, successivamente, gli effetti di tale evento si moltiplicano; lo *stalker* ripete e rinforza i comportamenti di controllo e potere sulla vittima che a questo punto ha la sensazione che lo *stalker* abbia il controllo su ogni aspetto della sua vita e percepisce ogni tipo di comportamento come un avvertimento pericoloso.

Quando la vittima diviene oggetto di ripetute minacce, offese, persecuzioni, si può individuare una sorta di «ciclo della crisi» a carico di essa, suddivisibile in tre fasi: la fase della crisi, la fase del recupero e la fase dell'anticipazione.



Nella prima fase (Fase I) lo *stalker* inizia con atti di tormento, attacco e inseguimento che generano nella vittima paura ed anche se quest'ultima tenta di reagire, la ripetitività la porta a maturare la convinzione che gli attacchi non finiscano mai. La seconda fase (Fase II), che matura nel breve tempo intercorrente tra il ripetersi degli episodi molestanti, si caratterizza per la ricerca della sensazione di pace e di tranquillità ed è definita fase di recupero, ma la sua durata è assai ridotta, stante la frequenza con cui si susseguono nuovi eventi molestanti. Proprio tale frequenza determina quindi uno stato di allerta, provocato dalla aspettativa della vittima che con il passare del tempo dalla precedente molestia, si aspetta di subirne un'altra. Si identifica così la terza fase (Fase III), detta fase di anticipazione, caratterizzata dall'ansia dell'attesa di ulteriori attacchi futuri.

Si viene così a costituire uno scenario immaginario per cui in cui in ciascun giorno può accadere un nuovo evento, attraverso il quale si matura il convincimento che la situazione sia divenuta incontrollabile e senza speranza di conclusione.

A volte quando le fasi di attacco dello *stalker* sono molto ravvicinate, non esiste o si riduce fortemente la fase del recupero, per cui, restando solo la fase della crisi e dell'anticipazione, lo stato di ansia non trova alcun periodo di sollievo e di interruzione. In questa fase la vita della vittima è caratterizzata da costante stato di allarme, paura e ipervigilanza.

È stato osservato che alla base della durata del ciclo di crisi nei casi di *stalking* vi sono plurimi fattori fra cui: la durata dell'episodio di *stalking*, il tipo di legge vigente (nello Stato in cui il fatto accade), i sistemi di supporto alla vittima, la presenza di implicite o esplicite minacce.

Dunque, il comportamento persecutorio ed insistente dello *stalker* provoca nel soggetto che subisce la molestia un senso di paura ed angoscia commisto a disagio, preoccupazione e timore; lo stato di ansia nella vittima è alimentato anche dal fatto che spesso non può dimostrare che tutto ciò che accade sia veramente dipendente dallo *stalker* e per il fatto che, le forze dell'ordine, per intervenire abbisognano di prove certe che la vittima si convince di non poter produrre, ed è anche per tale motivo che questa finisce per sentirsi sempre più sola ed isolata. Inoltre, spesso, sia la società che la famiglia tendono a minimizzare il problema, per cui si incrementa la condizione di isolamento (il soggetto molestato si nasconde, cambia numero di telefono, abitazione, lavoro ecc.) con, addirittura, l'insorgenza di sensi di colpa, credendosi responsabile con i propri comportamenti di aver incoraggiato lo *stalker*.

Le sole minacce (ad esempio di morte, di inseguimento ecc.) possono avere un effetto di paura nella vittima anche maggiore rispetto alla violenza fisica (90) vera e propria.

In letteratura sono stati descritti come molto comuni nelle vittime sentimenti quali la debolezza, l'ansia, la disperazione, la perdita di controllo, la vulnerabilità, l'insicurezza (91), la comparsa di

(90) HARMON R.B. et al., loc. cit., 15.

(91) Centers for Disease Control and Prevention. *Prevalence and Health Consequences of Stalking - Louisiana, 1998-1999*, JAMA, 284, 2588, 2000.

incubi o di ricordi intrusivi e *flashbacks*, la perdita del sonno, perdita di peso corporeo, attacchi di panico, ipervigilanza e nervosismo (92).

A lungo andare il ritiro sociale e lo sconforto possono portare la vittima ad una vera e propria depressione.

7. *I possibili danni a carico della vittima di stalking: valutazione medico-legale.*

Fra i possibili danni rilevabili a carico della vittima di *stalking* in letteratura sono segnalate anche le lesioni fisiche. Come anticipato in precedenza, il ricorso da parte dello *stalker* a violenza fisica non è costante e, di solito, anche quando si realizza, non produce lesioni gravi; per lo più si tratta di lesioni perpetrate utilizzando mezzi naturali (schiacci, spinte, strattoni, pizzichi, ecc.). Le armi, raramente presenti nello scenario dello *stalking*, sono per lo più impiegate per controllare ed intimidire le vittime; l'omicidio è un evento rarissimo, inferiore al 2% dei casi (93). In alcuni studi è stato segnalato che il tipo di relazione precedente tra molestatore e vittima può offrire elementi predittivi circa la persistenza ed il rischio di associata violenza fisica (94).

Di fatto la maggior quota di danno è rappresentata dalle conseguenze della violenza sulla sfera affettivo-psicologica. Sono, infatti, segnalati disturbi post traumatici da stress dal 37 al 60% dei casi delle vittime di *stalking*; inoltre fenomeni come depressione, ansia, insonnia, disturbi da somatizzazione ed abuso di sostanze, sono comunemente riportati (95).

Nel 1998 Hall (96) segnalava che le vittime di *stalking* divenivano successivamente aggressive, paranoide e paurose; Tjaden e Thoennes (97) documentavano che un terzo delle donne vittime richiedevano un aiuto di tipo psichiatrico.

(92) PATHÈ M. et al., loc. cit., 5; NICASTRO A., COUSINS A.V., SPITZBERG B.H., *The tactical face of stalking*, J. Criminal Justice, 28, 69, 2000.

(93) MELOY J.R., loc. cit., 7.

(94) CURCI P. et al., loc. cit., 11.

(95) MOHAN N., loc. cit., 13.

(96) HALL D.M., loc. cit., 19.

(97) TJADEN P., THOENNES N., *Stalking and domestic violence in America*, loc. cit., 8.

Nel caso si tratti di reazioni psicogene di durata limitata nel tempo si potrà configurare come elemento di valutazione quello del danno biologico (98) temporaneo, da tenere distinto dal danno biologico permanente, da riservare a quei casi in cui vi è la presenza di una alterazione psico-fisica nella vittima suscettibile di valutazione medico-legale.

Infatti, non costantemente e necessariamente ai predetti comportamenti posti in essere dallo *stalker* conseguono, con legame causale, reazioni psicopatologiche nosograficamente qualificabili.

Per poter affermare la permanenza della alterazione dell'omeostasi psichica dovuta allo *stalking* è necessario che siano trascorsi almeno due anni (99) dal trauma, ovvero dalla STS; è bene quindi non procedere alla valutazione ed alla quantificazione del danno residuo prima di tale epoca.

Relativamente alla qualificazione del danno, la realtà casistica propone una certa diversificazione. Le condotte dello *stalker* possono infatti determinare, sia sul piano psichico che esistenziale delle vittime, alterazioni di varia natura e talora di difficile valutazione: basti pensare, da un lato, alle manifestazioni ansiose ed alla compromissione della propria stabilità, che a volte impongono anche trattamenti psicofarmacologici e/o psicoterapeutici anche prolungati (100); dall'altro alle limitazioni della propria autonomia, al turbamento dell'equilibrio esistenziale, alla perdita di occasioni relazionali ed anche lavorative.

Un dato costante riportato dalla letteratura è il rilievo di un livello elevato di paura, strettamente dipendente dal fattore quantitativo della frequenza dei comportamenti molestanti. Essere spiati, pedinati, ricevere telefonate o messaggi non desiderati tutti i giorni o addirittura più volte al giorno crea nella vittima uno stato di continuo stress e disagio (101).

Le molestie, che possono durare anche molto tempo, possono far nascere conflitti di ordine psicologico e sociale nella vittima, che, come anticipato in precedenza, sentendosi sotto assedio, si difende tentando di cambiare le abitudini, il proprio aspetto, le con-

(98) Inteso come la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, cfr. d.l. 57/2001.

(99) LUBERTO S., loc. cit., 18.

(100) LUBERTO S., loc. cit., 18.

(101) ARAMINI M., loc. cit., 17.

suetudini familiari, le attività di svago, i rapporti con gli amici, le attività relazionali, talora anche il lavoro, fino, addirittura, a modificare i propri dati personali (nome, numero di telefono, indirizzo, ecc.) (102).

Hall nel 1998 (103) segnalava che nell'83% dei casi le vittime avevano cambiato personalità, ovvero erano soggetti divenuti, a loro dire, meno socievoli, introversi, più cauti, paranoici, aggressivi e facili da spaventare rispetto a quanto non lo fossero in precedenza.

Sulla scorta di quanto detto è quindi possibile comprendere come un evento traumatizzante, con meccanismo reattivo, possa autonomizzarsi e strutturarsi come danno persistente nei casi in cui l'elaborazione della vicenda non ha seguito gli usuali percorsi fisiologici, con mancato approdo, dopo un eventuale alternarsi di fasi diverse e floride, ad una nuova situazione di equilibrio.

In questi casi è possibile documentare una alterazione permanente legata ad un preciso quadro clinico, in genere di natura depressiva e/o ansiosa più o meno grave, meritevole di adeguata valutazione e quantificazione in termini di danno risarcibile.

Sono questi i casi in cui si realizza nella vittima di *stalking* un danno biologico di natura psichica casualmente dipendente dalla condotta dello *stalker*.

Per la corretta definizione e valutazione occorre uno studio multidisciplinare del caso (104) con un'integrazione tra le competenze clinico-specialistiche di tipo psichiatrico e quelle strettamente medico legali. Il richiamo alle seconde, peraltro come di recente espressamente citato anche in alcuni testi legislativi (decreto legge 28 marzo 2000, n. 70; legge 5 marzo 2001, n. 57; decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38) è doveroso, sia dal punto di vista valutativo sia da quello metodologico, e trova nello specifico ulteriore motivazione nel ruolo decisivo di esse nella disamina dei problemi legati all'analisi del rapporto causale e dello studio corretto e rigoroso dello stato anteriore.

Occorrerà quindi rifarsi alla consolidata metodologia medico legale in tema di nesso di causalità materiale per ricondurre la sussi-

(102) LLOYD-GOLDSTEIN R., loc. cit., 51; MELOY J.R., loc. cit., 7.

(103) HALL D.M., loc. cit., 19.

(104) CADOPPI A., *Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto*, Editoriale, Guida al Diritto, 7, 10, 2007.

stenza della malattia psichica (depressione-ansia) alle condotte poste in essere dallo *stalker*.

Al fine di inquadrare in maniera solida le problematiche della valutazione del danno biologico di natura psichica, la letteratura nazionale (105) ha proposto una serie di coordinate di riferimento che sono: «1) il sentimento di essere prima o poi sicuramente una vittima di violenza sessuale ripetuta; 2) il sentimento di «perdita di controllo» su varie situazioni di vita; 3) il sentimento di fragilità intrapsichica ed impotenza relativa a qualsiasi attività di difesa relazionale, 4) il sentimento delle vittime di isolamento sociale con emarginazione per un vissuto obiettivo di etichettamento da parte del proprio microcosmo; 5) le speranze svanite che le molestie possano un giorno cessare dal momento che spesso dopo un periodo di tregua fittizia lo *stalker* riprende la sua azione; 6) il sentimento di colpa nei confronti dello *stalker*; 7) l'aggressività autopunitiva stante il sentimento di colpa; 8) la collusione psicopatologica della coppia succube/incube per difficoltà della vittima di discostarsi dal suo molestatore; 9) la presenza di somatizzazione; 10) l'eventuale abuso di sostanze per lenire la paura, la depressione, l'irritabilità, l'eretismo psichico; 11) la triade di Beck con il triplice atteggiamento depressivo (visione pessimistica di sé, visione pessimistica del mondo, visione pessimistica del futuro)».

In generale il problema della valutazione del danno biologico di natura psichica è realtà che non ha ancora trovato soluzione definitiva e condivisa, tanto che sia in ambito nazionale che internazionale non esiste accordo né sulle espressioni di danno né sulle relative quantificazioni.

Nello specifico, inoltre, la difficoltà valutativa è ulteriormente incrementata dal fatto che, tali quadri morbosi, si caratterizzano per aspetti depressivo ansiosi di non facile apprezzamento, per la ricorrente sproporzione tra l'effettività clinica documentabile e quanto soggettivamente proposto (sensazione di pericolo imminente con conseguenti limitazioni esistenziali, perdita di occasioni fino a veri e propri stati di allarme).

Dalle indicazioni di letteratura riguardanti valutazioni psicodiagnostiche effettuate (106) nelle vittime, risulta che si possono pre-

(105) MASTRONARDI V., loc. cit., 2.

(106) MASTRONARDI V., loc. cit., 2.

sentare più frequentemente i seguenti disturbi: *a*) disturbo reattivo di tipo ansioso con depressione del tono dell'umore (DSM-IV F43.22), *b*) disturbo acuto da stress (DSM-IV F43.0), *c*) disturbo depressivo maggiore (DSM-IV F32.2), *d*) disturbo distimico (DSM-IV F43.1), *e*) disturbo post-traumatico da stress (DSM-IV F43.1) a decorso cronico (superiore a 3 mesi), *f*) disturbo di somatizzazione (DSM-IV F45.0), *g*) disturbo somatoforme indifferenziato (DSM-IV F45.1).

In Italia autorevoli contributi sono stati offerti in ambito medico legale circa la valutazione del danno di natura psichica (107), cui ci si richiama integralmente quale fonte di riferimento per poter porre in essere una adeguata valutazione.

Occorre tener presente, però, che spesso i valori tabellari non corrispondono integralmente all'effettività delle menomazioni subite a causa dell'impossibilità pratica di tenere in debito conto tutti gli aspetti, anche quelli non agevolmente valutabili sul piano medico legale.

Comunque, per praticità, si riportano quelle che sono le voci tabellari di riferimento indicate nelle predette fonti bibliografiche (Buzzi F., Vanini M.) in merito al disturbo d'ansia, al disturbo post traumatico da stress, al disturbo di somatizzazione, al disturbo distimico e depressivo maggiore (cfr. Tabella 2).

Inoltre, va considerata la possibilità di rilevare un'altra categoria di danno, ovvero quello esistenziale (108).

Infatti, nei casi di vittime di *stalking*, risulta attinta la sfera essenzialmente personale della vittima, dal momento che l'evento lesivo causa una compromissione delle esplicazioni esistenziali inerenti alle attività realizzatrici della persona, i rapporti affettivi, i tra-

(107) BUZZI F., VANINI M., *Guida alla valutazione psichiatrica e medico-legale del danno biologico di natura psichica*, Giuffrè, Milano, 2006; PAJARDI D., MACRÌ L., MERZAGORA BETSOS I., *Guida alla valutazione del danno psichico*, Giuffrè, Milano, 2006.

(108) CENDON P., *Non di sola salute vive l'uomo*, in CENDON P., ZIVIZ P. (a cura di), *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2000, 1, 5; SERRAO E., *Il danno esistenziale come categoria autonoma rispetto al danno biologico*, in CENDON P. (a cura di), *Persona e danno*, Giuffrè, Milano, 2004, XXXII, 1813; CENDON P., *Non di sola salute vive l'uomo*, in CENDON P. (a cura di), *Persona e danno*, Giuffrè, Milano, 2004, XXIX, 1647; VAGLIO F., loc. cit., 50.

miti culturali, la felicità delle piccole cose, i contatti spontanei, le relazioni sociali (109).

TABELLA 2 - *Voci tabellari di riferimento del danno biologico di natura psichica* (da Buzzi F., Vanini M.).

Disturbo d'ansia generalizzato	
Lieve	16-20%
Lieve complicato, oppure moderato	21-25%
Moderato complicato, oppure grave	26-30%
Grave complicato	31-35%
Disturbo post-traumatico da stress	
Lieve	16-20%
Moderato, o complicato	21-25%
Moderato e complicato, o grave	26-30%
Grave e complicato	31-35%
Disturbo di somatizzazione	
Lieve	16-20%
Moderato	21-25%
Grave	26-30%
Disturbo Distimico	
Lieve	16-20%
Moderato, o lieve con disturbi coesistenti	21-25%
Grave, o moderato con disturbi coesistenti	26-30%
Grave, con disturbi coesistenti	31-35%
Disturbo Depressivo Maggiore	
Lieve	21-25%
Moderato, o lieve con disturbi coesistenti	26-30%
Grave, ma senza melanconia e senza sintomi psicotici, oppure moderato con disturbi coesistenti	31-35%
Grave, con disturbi coesistenti, ma senza melanconia e senza sintomi psicotici, oppure grave, con melanconia, ma senza disturbi coesistenti e senza sintomi psicotici	36-40%
Grave, con melanconia e con disturbi coesistenti ma senza sintomi psicotici	41-45%
Grave, con melanconia e con sintomi psicotici	46-60%
Grave, con melanconia, sintomi psicotici e agiti suicidiari	61-75%

In particolare, costituiscono aspetti di danno esistenziale rispettivamente il sentirsi costantemente sotto controllo con conseguente limitazione della propria libertà, la sensazione di doversi continua-

(109) CENDON P., loc. cit., 108.

mente guardare intorno e quindi vivere in uno stato di perenne vigilanza, la quotidiana sensazione di angoscia per ciò che potrà accadere (110).

In questo caso il compito del medico legale sarà quello di descrivere le alterazioni subite dalla vittima dello *stalker* e fornire al giudice alcuni elementi utili per la definizione delle caratteristiche della persona, sia prima che dopo la vicenda, che potranno essere quindi utilizzate dal medesimo per procedere alla concreta quantificazione di tale specie di danno.

8. Conclusioni.

A conclusione di quanto riportato, va posto in evidenza come la ancora non completa conoscenza del fenomeno nei suoi multiformi aspetti costituisce un ostacolo per un approccio definitivo che consenta di portare a soluzione i differenti problemi, diagnostici, terapeutici, valutativi ma anche normativi, inerenti lo *stalking*. Quanto riportato in precedenza ha avuto proprio lo scopo di offrire una visione generale e quanto più possibile aggiornata e completa del problema, cercando da un lato di stimolare l'attenzione su di esso e dall'altro di dare indicazioni utili per applicare, nei casi concreti, un approccio prudente e metodologicamente corretto alla loro valutazione. Come più volte sottolineato, l'ampiezza del fenomeno e le molteplici situazioni a complessità differenziata che possono occorrere, impongono uno studio attento e peculiare, con un intervento necessariamente a più voci e, quindi, multidisciplinare.

RIASSUNTO

Gli Autori, dopo aver illustrato gli aspetti generali dello *stalking*, descrivono l'argomento dal punto di vista normativo sia in ambito nazionale che internazionale. Vengono di seguito illustrati i principali risvolti medico legali in argomento con particolare attenzione all'identificazione, qualificazione e quantificazione del danno patito dalla vittima. Sottolineano che, stante l'ampiezza del fenomeno e le molteplici situazioni a complessità differenziata che possono occorrere nello studio di un ipotetico caso di *stalking*, sarebbe auspicabile nella disamina di ciascun singolo caso un rigoroso approccio metodologico multidisciplinare.

(110) Rossi R., *Il danno da stalking non può attendere*, in www.personae-danno.it (07/06/2005).

SUMMARY

The Authors, after having illustrated the general aspects of the stalking, they describe the matter from the normative both nation-wide and international point of view. They come following illustrated the principal aspects (aspects) in matter with particular attention to the identification, qualification and quantification of the damage suffered by the victim. They underline that, in consideration of the amplitude of the phenomenon and the manifold complexities situations, in every study of a hypothetical case of stalking can be needed a rigorous methodological multidisciplinary approach.